

7.3) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE PER UN PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ESSI PREVISTI – ART. 16 DEL D. LGS. 30/12/1992, N. 503, E S.M. – SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 83 DEL 09/05/2013.

.....OMISSIS.....

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo oggi vigente;
- visto l'art. 72, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 9 maggio 2013;
- visto l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- considerata la necessità di deliberare sui criteri di trattenimento in servizio del personale per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 503/92 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione del Senato Accademico espressa nella seduta del 16 luglio 2013 in relazione al medesimo oggetto;
- considerato di condividere nelle linee di fondo il parere del Senato Accademico salvo quanto in appresso;
- considerato che le categorie previste al punto b)2. della predetta delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013 per i settori bibliometrici "*per i settori bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (monografie, articoli, articoli in riviste di classe A)*" non sono rispondenti a quanto previsto dalla "Tabella 2. Mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario" che prevede quali categorie *articoli normalizzati, citazioni normalizzate, indice H-C*;
- considerato, altresì, che il medesimo punto b)2. prevede l'applicazione di formule $(\text{mediana} + 1) \times 3$ e $(\text{mediana} + 1) \times 2$, che potrebbe comportare risultati distortivi, tenuto conto delle differenze molto ampie nei valori delle mediane nei diversi settori scientifico-disciplinari;
- considerata pertanto la necessità di formulare il punto b)2. come segue:
 - b) *le domande dei professori e dei ricercatori potranno essere accolte qualora si ravvisino effettive esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo e, in particolare, quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:*
 - 2. *la produzione scientifica del richiedente:*

- per i settori bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (articoli normalizzati, citazioni normalizzate, indice H-C) la soglia rappresentata dalla mediana fissata per l'abilitazione scientifica nazionale di ciascun settore scientifico-disciplinare per il ruolo dei professori ordinari, moltiplicata per 3, secondo la formula mediana $\times 3$;
- per i settori non bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (monografie, articoli, articoli in riviste di classe A) la soglia rappresentata dalla mediana fissata per l'abilitazione scientifica nazionale di ciascun settore scientifico-disciplinare per il ruolo dei professori ordinari, moltiplicata per 2, secondo la formula mediana $\times 2$;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- che, qualora l'Amministrazione ravvisi esigenze organizzative e funzionali che giustificano il trattenimento in servizio del personale di ruolo per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, ai sensi del vigente art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le relative domande potranno essere accolte esclusivamente entro i limiti assunzionali consentiti dalla legislazione di anno in anno vigente, ai sensi dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, applicando, qualora non tutte le domande dei professori e dei ricercatori di ruolo possano essere accolte, i seguenti criteri:
- a) le domande dei professori e dei ricercatori sono, in ogni caso, rigettate senza ulteriore istruttoria, quando l'istante abbia:
1. riportato condanne penali passate in giudicato;
 2. subito provvedimenti disciplinari;
 3. subito provvedimenti da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica o per violazioni del codice etico;
 4. mancato di produrre tutti i lavori previsti dalla VQR;
- b) le domande dei professori e dei ricercatori potranno essere accolte qualora si ravvisino effettive esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo e, in particolare, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
1. il Dipartimento di appartenenza abbia espresso parere favorevole;
 2. la produzione scientifica del richiedente:
 - per i settori bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (articoli normalizzati, citazioni normalizzate, indice H-C) la soglia rappresentata dalla mediana fissata per l'abilitazione scientifica nazionale di ciascun settore scientifico-disciplinare per il ruolo dei professori ordinari, moltiplicata per 3, secondo la formula mediana $\times 3$;
 - per i settori non bibliometrici, superiori in ciascuna categoria (monografie, articoli, articoli in riviste di classe A) la soglia rappresentata dalla mediana fissata per l'abilitazione scientifica nazionale di ciascun settore scientifico-disciplinare per il ruolo dei professori ordinari, moltiplicata per 2, secondo la formula mediana $\times 2$
 3. in alternativa al criterio *sub* 2, quando il richiedente sia titolare di fondi di ricerca assegnati all'Ateneo in misura pari o superiore a € 500.000,00,

nei casi in cui il pensionamento del titolare determini la perdita degli stessi per l'impossibilità di sostituire il titolare. La prova di tale impossibilità è posta a carico del richiedente;

4. la somma necessaria per il trattenimento il servizio dei richiedenti che soddisfino il criterio *sub 2)* non ecceda, in totale, il 5% delle risorse disponibili in via ordinaria per l'assunzione di personale nell'anno di riferimento: qualora la somma non sia sufficiente per il trattenimento in servizio di tutti i richiedenti che soddisfino il criterio *sub 2)*, la scelta sarà compiuta tra gli stessi tenendo conto in senso comparativo del criterio *sub 2)*;

- che per il personale tecnico amministrativo di ruolo i criteri verranno deliberati in una successiva seduta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE